Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 323

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 24 dicembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1956, n. 1388.

**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Genova, in data 31 luglio 1956, e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa, stipulato in Genova, in data 30 ottobre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà, senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione, che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

A modifica dell'art. 5, lettera *c*), della convenzione, annessa al presente decreto, viene stabilito che le somme, di cui ai punti *a*) e *b*) dell'articolo medesimo, dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario, nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto, e dei successivi esercizi, al capitolo ed articolo corrispondenti al capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1956*
*Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 144.* — CARLOMAGNO

N. 107 di rep.

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per la medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.**

L'anno millenovecentocinquantasei a questo dì 31 del mese di luglio nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con delibera in data 31 luglio 1956;

comm. Massimo Marin fu Emilio, da Fivizzano, nella sua qualità di ispettore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto alla stipulazione del presente atto con delibera in data 2 maggio 1956, i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

PREMESSO

che l'insegnamento di medicina del lavoro è compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia della Università di Genova e che la stessa Facoltà di medicina e chirurgia ravvisa la necessità della istituzione di una cattedra di ruolo di medicina del lavoro, sia ai fini dell'insegnamento che della ricerca scientifica;

che tale insegnamento riveste particolare importanza specifica per la regione ligure, regione in cui la esistenza di un grande porto con relative inerenti industrie implica tutta una patologia ed una clinica delle malattie professionali, particolari e caratteristiche;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova hanno esaminato ed appro-

vato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo;

che lo statuto dell'Università degli studi di Genova, nello ordinamento degli studi della Facoltà di medicina e chirurgia, all'art. 44, comprende l'insegnamento di medicina del lavoro;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Genova è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dello art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro, di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila).

Art. 4.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Istituto si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

*a*) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di medicina del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

*b*) versare annualmente allo Stato la somma di L. 200.000 (duecentomila) che le verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

*c*) destinare a dotazione della cattedra di medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19 art. 13 Ricuperi diversi, dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professsore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

*a*) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; *b*) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; *c*) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di medicina del lavoro si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in un foglio, tre facciate e tre righe, da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

F.to *Carlo Cereti* in detta qualità
F.to *Massimo Marin*
F.to *Mario Alburno*

Genova, addì 14 agosto 1956

Per copia conforme.

p. Il direttore amministrativo: (firma illeggibile).

Registrato a Genova, atti pubblici, addì 4 agosto 1956, vol. 765, n. 003162. Esatte L. *gratis*.

Il direttore: (firma illeggibile).

---

N. 107 di rep.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

**Atto aggiuntivo alla Convenzione relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia, stipulata il 31 luglio 1956.**

L'anno millenovecentocinquantasei addì trenta del mese di ottobre, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di Rettore dell'Università di Genova espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 30 luglio 1956;

comm. Massimo Marin fu Emilio, da Fivizzano, nella sua qualità di ispettore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con deliberazione in data 10 ottobre 1956, i quali signori

PREMESSO

che con convenzione stipulata il 31 luglio 1956, registrata all'Ufficio del registro di Genova, atti pubblici, al n. 003162, vol. 765 in data 4 agosto 1956, il predetto Istituto si è assunto

l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

che in base all'art. 4, secondo comma, della citata convenzione l'Istituto stesso si è assunto l'obbligo di aumentare proporzionalmente la somma stabilita dalla predetta convenzione in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari;

che con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale delle retribuzioni, il contributo annuo fissato in L. 2.200.000 dall'art. 2 della convenzione, deve essere elevato a L. 2.600.000;

che, a seguito dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'ulteriore somma necessaria per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, dovrà essere determinata in misura pari al 20 per cento del contributo specificato.

Convengono e stipulano quanto appresso

La convenzione stipulata il 31 luglio 1956, tra l'Università degli studi di Genova, rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualità di Rettore dell'Università stessa e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentata dal comm. Massimo Marin, nella sua qualità di ispettore generale dell'Istituto stesso, relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia, è modificata come segue:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000.

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioè al 20 per cento del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Art. 5. — Il punto *b)* del primo comma è sostituito dal seguente:

*b)* versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in quattro facciate e quattordici righe da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano, ed avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Genova sarà registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

F.to *Carlo Cereti*, in detta qualità
F.to *Massimo Marin*, in detta qualità
F.to *Mario Alburno*, rogante

Genova, addì 12 novembre 1956

Per copia conforme, il direttore amministrativo: dott. Mario Alburno.

Registrato a Genova, atti pubblici, il 5 novembre 1956, vol. 768, n. 009965. Esatte L. *gratis*.

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. **1389.**

**Incorporazione della Cassa di risparmio di Latina nella Cassa di risparmio di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma in data 23 novembre 1956 e del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Latina in data 1° dicembre 1956, per addivenire alla fusione delle due aziende di credito mediante incorporazione della seconda nella prima a norma dell'art. 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, è incorporata nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, a norma dell'art. 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. **1390.**

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Garibaldi » di La Maddalena (Sassari).**

N. 1390. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Garibaldi » di La Maddalena (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 116. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. **1391.**

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Caiazzo (Caserta).**

N. 1391. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Caiazzo (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1392.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Imola (Bologna).**

N. 1392. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Imola (Bologna) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1393.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Legnano (Milano).**

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Legnano (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1394.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa di riposo del clero Giovanna Parignani-Gizzi », con sede in Ceccano (Frosinone).**

N. 1394. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa di riposo del clero Giovanna Parignani-Gizzi », con sede in Ceccano (Frosinone), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1395.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Piccola Casa del Divin Redentore », con sede in località Arsina del comune di Lucca.**

N. 1395. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Piccola Casa del Divin Redentore », con sede in località Arsina del comune di Lucca e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956.

**Nomina del prefetto di 1ª classe dott. Domenico Gambardella a Commissario dello Stato per la Regione siciliana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1945, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al Commissario dello Stato per la anzidetta Regione;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1955, con cui il dott. Sante Iannoni è stato nominato Commissario dello Stato per la Regione siciliana, a decorrere dal 23 ottobre 1955;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Domenico Gambardella è nominato Commissario dello Stato per la Regione siciliana a decorrere dal 22 ottobre 1956, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Sante Iannoni, destinato ad altro incarico con effetto dalla data medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1956
*Registro n.* 12 *Presidenza, foglio n.* 217. — TEMPESTA
(6352)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956.

**Nomina del prefetto dott. Giorgio Derossi a componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1945, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1948, con il quale è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la designazione del Ministro per l'interno, relativa alla nomina del prefetto dott. Giorgio Derossi a componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Edoardo Rotigliano, destinato ad altra sede;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 novembre 1956, il prefetto dottor Giorgio Derossi è nominato componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dottor Edoardo Rotigliano, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1956*
*Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 218.* — TEMPESTA

(6351)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956.

**Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo del sig. Ponte Salvatore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, con il quale il sig. Ponte Salvatore fu Paolo, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Vista la dichiarazione in data 15 giugno-12 novembre 1956, con la quale il predetto sig. Ponte ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Palermo, dalla Commissione per il listino e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dalla data odierna, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Salvatore Ponte fu Paolo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1956*
*Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 373*

(6354)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1956.

**Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1956, con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio generale di detta « Cassa »;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa » stessa;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

Guidi comm. Renato, con funzioni di presidente, designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Buzzetti ing. Carlo, Della Marra dott. Francesco, Lucibelli dott. Franco, Murè prof. Giuseppe, designati dal Consiglio generale della « Cassa ».

I predetti dureranno in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SEGNI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

(6395)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1956.

**Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1956, con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio generale di detta « Cassa »;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci della « Cassa » stessa;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i signori:

*a*) componenti effettivi:

Carapelle dott. Vittorio, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

Forconi dott. Ruggero, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Parrillo prof. Francesco, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Casalengo dott. Francesco, designato dal Ministro per il tesoro;

Fusillo dott. Francesco, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio;

*b*) componenti supplenti:

Barberio Corsetti avv. Marcello, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Peynetti dott. Michele, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SEGNI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

(6394)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1956.

**Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1953, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota T/36103 del 21 settembre 1956, con il quale il Ministero del tesoro ha chiesto, per rinnovo parziale degli incarichi, che il proprio rappresentante effettivo in seno al Collegio sindacale predetto, rag. Italo Bellini, sia sostituito dal dott. Pompilio Pasquale;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Pompilio Pasquale è chiamato a far parte del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quale membro effettivo, con decorrenza 1° novembre 1956, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del rag. Italo Bellini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1956

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(6358)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

**Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Aprilia e per la Sezione censuaria di « Borgo Montello » del comune di Latina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Latina.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il Comune e per i censuari, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Latina, sotto indicati:

comune di Aprilia;

censuari del comune di Latina, formati da territori provenienti dai comuni di Nettuno e di Roma e che, agli effetti del nuovo catasto terreni, vengono riuniti nella Sezione censuaria di « Borgo Montello »;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1956 per il Comune e per i censuari, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Latina, sotto indicati:

comune di Aprilia;

censuari del comune di Latina, formati da territori provenienti dai comuni di Nettuno e di Roma e che, agli effetti del nuovo catasto terreni, vengono riuniti nella Sezione censuaria di « Borgo Montello ».

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1956*
*Registro n. 26 Finanze, foglio n. 229.* — BENNATI

(6367)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 dicembre 1956**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,87 |
| 1 Dollaro canadese | 650,875 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,815 |
| 1 Corona danese | 90,565 |
| 1 Corona norvegese | 87,995 |
| 1 Corona svedese | 121,42 |
| 1 Fiorino olandese | 164,79 |
| 1 Franco belga | 125,18 |
| 100 Franchi francesi | 178,515 |
| 1 Franco svizzero acc. | 143,36 |
| 1 Lira sterlina | 1754,75 |
| 1 Marco germanico | 149,86 |

**Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti**

| | |
|---|---|
| Austria | Lit. 24,035 per uno scellino |
| Egitto | » 1794,55 per una lira egiziana |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera in provincia di Macerata**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1955, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 350, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

**(6223)**

**Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Lima Pistoiese in provincia di Pistoia**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1955, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 58, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana del Lima Pistoiese a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

**(6224)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Nomina in prova di tre candidati riusciti idonei nel concorso pubblico a trentuno posti di marinaio per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955, bilancio Trasporti, registro n. 59, foglio n. 53, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per l'assunzione di trentuno marinai in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1956, bilancio Trasporti, registro n. 8, foglio n. 36, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso di cui è cenno nella precedente premessa;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.218/194525 in data 23 ottobre 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

**Decreta:**

*Articolo unico*

Tenuto conto delle vacanze esistenti nella pianta delle qualifiche di marinaio, marinaio scelto, di secondo e primo nostromo delle navi traghetto, il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova, in virtù dell'art. 25 del regolamento del personale, i sottoindicati tre candidati risultati idonei nel concorso a trentuno posti di marinaio in prova, citato nelle premesse, previo accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti per l'ammissione in impiego:

1) Montoneri Salvatore, 4° nella graduatoria degli idonei;
2) Ciardo Filippo, 5° nella graduatoria degli idonei;
3) Costa Giovanni, 6° nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1956

*Il Ministro*: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *novembre* 1956
*Registro n.* 15 *bilancio Trasporti, foglio n.* 15. — MONACELLI

**(6371)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.